

RISCATTO IN CASO DI DECESSO DELL'ISCRITTO

Ricordiamo a tutti gli iscritti che, in base a quanto previsto dalla Legislazione vigente (D.Lgs124/93 articolo 10 comma 3 ter recepito nell'articolo 20 dello Statuto del Fondo), in caso di decesso di un iscritto ad Alifond, gli eredi che hanno titolo a richiedere il riscatto del capitale, accumulato dal socio deceduto presso il Fondo, sono esclusivamente:

- il coniuge;
- i figli;
- i genitori se fiscalmente a carico.

In assenza di “questi” eredi, la Legge prevede che l'iscritto possa indicare, quale erede, un'altra persona a sua scelta.

In mancanza dei sopra citati eredi o di una comunicazione scritta con la quale il socio del Fondo indica come erede un'altra persona, quanto accumulato resta al Fondo.

La Legge vigente, in questo caso, non riconosce come eredi altri familiari (fratelli e/o sorelle), né altri parenti (zii, nipoti, ecc...).

Questa normativa di Legge non lascia spazio di interpretazione agli Organi del Fondo che hanno solo l'obbligo di applicarla.

Pertanto, invitiamo tutti gli iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui sopra, ad indicare al Fondo (a titolo cautelativo), utilizzando la modulistica presente nel sito, il nominativo della persona che avrà titolo a richiedere il riscatto del capitale accumulato presso Alifond.

**IL FONDO
ALIFOND**

Roma 1 settembre 2004